ANPAM

RELAZIONE ANPAM sul disegno di legge n. 1558.

La materia dell'accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori di armi appare di rilevante importanza. La disponibilità di un'arma comporta la necessità che chi la detiene non ne abusi. Appare corretto, pertanto, che la questione sia oggetto di attenzione, anche in sede parlamentare.

Tuttavia nell'approcciarsi a tale delicata materia è necessario tenere presente alcuni generali princìpi e dati di fatto, la cui considerazione appare indifferibile.

1. Si impone innanzitutto l'affermazione di principio che anche la miglior scienza non è in grado di prevedere alcuni possibili comportamenti di un individuo. Risulta chiaramente dalle cronache giudiziarie che individui sottoposti a stringenti controlli psicologici e psichiatrici, considerati dagli esperti come incapaci di offendere o socialmente non pericolosi, si siano poi macchiati di delitti orribili, e abbiamo mostrato, in alcune condizioni, una predisposizione alla violenza che era stata dagli esperti esplicitamente esclusa. Ritenere che un controllo stringente di tutte le attività pericolose in potenza possa annullare il rischio di eventi avversi significa illudersi, perché il comportamento umano è caratterizzato per definizione da una certa dimensione di imprevedibilità, e ciò è definito come un assioma nelle scienze psicologiche. Se ciò, ovviamente, non esime dal dovere di indagare con attenzione le motivazioni e l'affidabilità di chi può essere autorizzato a esercitare attività in potenza pericolose, deve essere tuttavia chiaro che spingere tale indagine oltre un dato livello di attenzione non è destinato a ridurre il numero degli eventi avversi correlati.

2. La seconda considerazione è che qualsiasi politica di controllo dei requisiti psicofisici dei soggetti richiedenti o in possesso di autorizzazioni relative alle armi deve essere basata su norme semplici e attuabili. Prevedere una pletora di adempimenti o procedimenti troppo complessi significa apparecchiare un sistema destinato a non funzionare, e quindi a non raggiungere gli scopi che si prefigge. I titolari di porto d'armi – per caccia, tiro sportivo o difesa – in Italia sono circa un milione, e molti milioni sono i legittimi detentori di armi. Già adesso il plesso organizzativo del Ministero dell'Interno trova difficoltà, talvolta serie, nel gestire i procedimenti connessi nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

3. A prescindere dalla sua legittimità, non può sostenersi che una limitazione forzata del numero delle armi legalmente detenute nel territorio dello Stato condurrebbe a una corrispondente e conseguente limitazione dei reati compiuti mediante uso delle armi. Ciò perché la quasi totalità delle armi utilizzate per compiere reati sono illegalmente

Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni
CONFINDUSTRIA
00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30
Telefono +39 06 5903510 - Fax +39 06 54282691
www.anpam.it - anpam@tin.it
Cod. Fisc. 04802040586

detenute da parte di chi di certo non si presta a certificare i propri requisiti psicofisici. Ridurre artatamente il numero di cacciatori e tiratori sportivi, dei legittimi detentori di armi, attraverso la predisposizione di meccanismi e procedure troppo gravosi, avrebbe come unico effetto togliere l'uso delle armi a chi le utilizza per usi ludici e non pericolosi, o anche per difendersi legittimamente da aggressioni illecite, per lasciarle in mano a chi le usa per delinquere senza alcun titolo legittimo. L'Italia, a causa soprattutto della sua tradizione sportiva e venatoria, è uno dei Paesi d'Europa in cui è più alto il numero delle armi detenute rispetto alla popolazione residente. Eppure è anche uno dei Paesi in cui gli omicidi operati con armi da fuoco legittimamente detenute ha il suo indice più basso. Detenere armi per praticare la caccia o il tiro sportivo o per difendere l'incolumità personale è un diritto legittimo dei cittadini, che non può essere ristretto oltre il ragionevole sulla base di un generico interesse pubblico alla riduzione della disponibilità di armi da fuoco, la cui legittimità è tutta da dimostrare.

4. Le procedure di accertamento dei requisiti psicofisici dei soggetti richiedenti o in possesso di autorizzazioni relative alle armi non devono essere solo semplici, ma anche non troppo gravose economicamente per il richiedente: devono essere rapide e poco costose. Trasformare la caccia o gli sport armieri in un passatempo per ricchi non sembra né legittimo né opportuno.

5. Un principio importante è che tutti gli adempimenti a cui devono sottoporsi i richiedenti un permesso in materia di armi devono essere obbligatori anche nei confronti di coloro i quali hanno facoltà di portare armi. Non solo pertanto le Guardie Particolari Giurate, il cui decreto di nomina può essere assimilato a un porto d'armi per difesa personale, ma anche "il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero" autorizzati a portare armi senza licenza ai sensi dell'art. 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché gli agenti della Polizia di Stato, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle polizie locali, etc. Ciò perché una percentuale discretamente rilevante di uccisioni o ferimenti operati con armi sono stati operati da individui appartenenti a tali categorie. Ovviamente, se i controlli possono essere svolti mediante l'utilizzo di operatori diversi, non possono tuttavia essere sostituiti con indagini meno accurate, poiché il pericolo potenziale che tali individui rappresentano non è minore, mentre è invece maggiore, trattandosi di soggetti abilitati a portare armi corte da difesa anche quando ai soggetti regolarmente autorizzati ciò è precluso, per esempio in una riunione pubblica. Il sistema dei controlli deve quindi essere articolato anche nei confronti degli appartenenti all'ordine giudiziario, i quali non sono attualmente soggetti ad alcun esame in

Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni
CONFINDUSTRIA
00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30
Telefono +39 06 5903510 - Fax +39 06 54282691
www.anpam.it - anpam@tin.it
Cod. Fisc. 04802040586

merito. Il principio dell'identico controllo dei requisiti psicofisici, ribadiamo, deve essere applicato nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, possono portare armi.

6. Il controllo dei requisiti psicofisici dei soggetti da autorizzare è solo uno degli aspetti che vanno monitorati. Ritenere che tutti coloro i quali sono in grado di abusare delle armi mostrino turbe psichiche è un'illusione, perché in un soggetto capace di abusare delle armi le turbe psichiche possono anche essere assenti. Il punto debole del sistema attuale sembra invece essere il controllo delle licenze già concesse da parte delle autorità di polizia. In gran parte dei fatti di sangue compiuti da soggetti autorizzati alla detenzione di armi infatti si è previamente verificato almeno un evento che rendeva in qualche modo prevedibile il fatto: atteggiamenti sospetti, *stalking*, molestie, minacce, persino lesioni personali. In alcuni casi si è concesso porto d'armi a soggetti, magari privi di patologia psichiatrica accertabile, ma che in passato avevano commesso omicidi (Primo Bisi, Ravenna), o sequestro di persona, violenza privata e detenzione illegale di armi da guerra (Francesco Briano, Cuneo), o che avevano una svastica sulla porta di casa e la cifra "666" sul campanello (Andrea Calderini, Milano) o che erano soprannominati "il pazzo" (Giuseppe Leotta, Acicastello). Riteniamo che proprio tali segnali debbano essere per quanto possibile monitorati, e che debbano essere predisposti dei controlli che, lungi dal vietare troppo facilmente la detenzione di armi, siano in grado di attivare procedure di sicurezza idonee, queste sì, a individuare i soggetti a rischio con un'analisi che non può essere solo psico-patologica.

Alla luce di quanto esposto, il giudizio sul testo del disegno di legge n. 1558, così come è attualmente formulato, non può essere positivo. Ciò perché i princìpi a cui più sopra si è fatto riferimento non sono sufficientemente messi in luce, né vengono definite le garanzie affinché agli operatori e ai soggetti richiedenti o rinnovanti un'autorizzazione non vengano imposte procedure troppo rigide e defatiganti. Non viene inoltre valorizzata la figura del medico di base, l'unico soggetto abilitato in possesso dell'assiduità di frequentazione personale in grado di definire con più chiarezza l'inadeguatezza di certi soggetti al maneggio sicuro delle armi.

Occorre ricordare che l'Italia possiede una delle legislazioni più complete e restrittive sulla detenzione di armi in Europa, mentre l'attuale procedura di accertamento dei requisiti psicofisici, che prevede la doppia certificazione da parte di professionisti diversi secondo i criteri stabiliti Ministero della Salute, sembra possedere i requisiti dell'adeguatezza, come ha dimostrato la revisione straordinaria del "dopo strage" attuata dal Ministero dell'Interno nel 2003, che, per specifica ammissione dello stesso ministro Pisanu, non ha evidenziato casi di particolare preoccupazione.

Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni
CONFINDUSTRIA
00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30
Telefono +39 06 5903510 - Fax +39 06 54282691
www.anpam.it - anpam@tin.it
Cod. Fisc. 04802040586

Destituita di ogni possibilità di attuazione risulta inoltre la disposizione la cui finalità sarebbe quella di far custodire tutte le armi sportive nelle sedi delle federazioni degli sport armieri affiliate al CONI. Ciò non solo per il rilevantissimo numero di armi sportive regolarmente detenute in Italia, che probabilmente è sfuggito ai presentatori, ma soprattutto per l'inesistenza e l'inapprontabilità di strutture adeguate in capo alle federazioni sportive, che non godono di alcuna capacità strutturale, competenza normativa e di pubblica sicurezza in merito alla custodia di armi di terzi. Inoltre, la categoria delle armi classificate sportive è assai eterogenea, e comprende armi le più svariate, alcune delle quali adeguate ad attività sportive per le quali gli impianti delle federazioni sportive armiere non sono adeguati. Non si comprende il disfavore verso le armi sportive che traspare dalla norma: se attuata, essa permetterebbe a un cittadino titolare di un nulla-osta di detenzione di detenere presso il suo domicilio una pistola da difesa o un fucile da caccia a canne corte, ma non una carabina sportiva da tiro di piccolo calibro, assai meno pericolosa per la pubblica sicurezza.

Appare commendevole prevedere la necessità che i detentori di armi siano muniti di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche tale norma non fa che recepire una situazione di fatto, atteso che la totalità dei cacciatori e dei tiratori sportivi è già assicurata. Non appare tuttavia opportuno connettere tale assicurazione con l'arma in sé, come la disposizione pare fare: è il tiratore, e non l'arma, che deve essere assicurato, poiché l'arma giace sotto la sua responsabilità per preciso disposto normativo, e non può essere utilizzata se non da chi è autorizzato. Non vorremmo che la disposizione, prevedendo che il certificato di assicurazione riporti la matricola dell'arma, abbia il nascosto intento di scoraggiare la detenzione di più armi, richiedendo una molteplicità di polizze per ogni detentore, generando un sistema di adempimenti eccessivamente gravoso e del tutto irragionevole. Prevedere che tutti i soggetti autorizzati siano forniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi – che può essere comunque costituita dalla polizza fornita in convenzione dalle federazioni degli sport armieri o dalle associazioni venatorie – appare satisfatorio di tutte le esigenze di tutela.

Appare inoltre di ogni evidenza che, per rimodulare la frequenza dei controlli, non serve diminuire la durata delle licenze, aumentando inutilmente il carico amministrativo, ma basta subordinarne la validità alla presentazione delle necessarie certificazioni.

Per concludere, riteniamo che la definizione di una compiuta ed efficace politica di prevenzione dell'abuso delle armi da fuoco debba innanzitutto basarsi su una profonda analisi della problematica e della situazione esistente, e che non possano progettarsi provvedimenti radicali impossibili da realizzare e la cui utilità sarebbe tutta da dimostrare. Deve essere infatti compresa innanzitutto la dimensione del problema, individuando l'incidenza statistica degli eventi avversi in cui sono state utilizzate armi da fuoco da parte di

Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni
CONFINDUSTRIA
00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30
Telefono +39 06 5903510 - Fax +39 06 54282691
www.anpam.it - anpam@tin.it
Cod. Fisc. 04802040586

regolari detentori, distinguendo tra incidenti e atti deliberatamente lesivi dell'integrità fisica di terzi e confrontando i dati con la realtà di Paesi diversi. Inoltre, come più sopra si è esposto, il problema della prevenzione degli abusi compiuti con armi regolarmente detenuti non può risolversi semplicemente in una questione di analisi psico-patologica dei richiedenti.

L'ANPAM è a disposizione della Commissione Affari Costituzionali del Senato e del Parlamento nel suo complesso al fine di fornire dati e approfondimenti per individuare gli strumenti adeguati alla predisposizione di politiche efficaci, in grado di raggiungere i risultati sperati senza inutili compressioni della libertà individuale dei cittadini.

Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni
CONFINDUSTRIA
00144 Roma, Viale dell'Astronomia, 30
Telefono +39 06 5903510 - Fax +39 06 54282691
www.anpam.it - anpam@tin.it
Cod. Fisc. 04802040586